



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

ANTONELLA PELLECCIA

Consigliera

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

ALBERTO CRIVELLI

Consigliere Rel.

R.G.5890/2023
Ad. 28/04/2026

Oggetto: indennità
farmacisti ex art. 110
r.d. 1265/1934

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5890/23 R.G. proposto da:

██████████ con avv. ██████████;

- *ricorrente* -

contro

██████████ con avv. ██████████

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 884/2022 resa dalla Corte d'appello di Lecce,
depositata in data 7 settembre 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dal
Consigliere relatore Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ quale cessato gestore provvisorio di una sede
farmaceutica in Casarano, otteneva decreto con cui il Tribunale di Lecce
ingiungeva al nuovo gestore della sede, ██████████ il pagamento
dell'indennità prevista dall'art. 110 r.d. n. 1265/34.



Il giudizio d'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. si concludeva con la condanna del [REDACTED] a corrispondere al [REDACTED] l'importo di € 215.598,11 oltre accessori.

Il [REDACTED] proponeva gravame e la Corte territoriale, per quanto qui ancora di interesse, respingeva il motivo con cui l'appellante chiedeva che nel calcolo dell'indennità non fosse decurtata in alcuna guisa la quota di reddito da corrispondersi alla moglie dello stesso, partecipe dell'impresa familiare.

Nello specifico, il giudice d'appello riteneva che - come ipotizzato dal c.t.u. in una delle alternative risposte al quesito per la determinazione dell'indennizzo - si dovesse dedurre, ai fini del calcolo dell'indennità in parola, non il valore dell'intera quota di reddito, ma il costo presunto di un farmacista collaboratore di primo livello.

Ricorre quindi il [REDACTED] in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il [REDACTED] resiste a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

All'esito della camera di consiglio del 20/1/2026, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 110 r.d. n. 1265/34; e 230 bis, cod. civ., per falsa applicazione dell'art. 2549 cod. civ.

Il motivo si fonda sulla differenza tra l'associazione in partecipazione, contratto di scambio, tenuto in considerazione da un risalente precedente di questa Corte (Cass. n. 7220/95) in cui si stabiliva la deducibilità, dall'indennità di cui si discute, della porzione del compenso all'associato solo per la parte in cui esso corrisponde al compenso quale sarebbe stato determinato per il relativo apporto lavorativo; e impresa familiare, in cui i collaboratori diversi dall'imprenditore hanno diritto a partecipare agli utili ed agli incrementi dell'azienda.



1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Anzitutto lo stesso affronta una questione di diritto, inerente la base di calcolo dell'indennità, per cui non rileva la conformità delle decisioni di merito sul punto.

1.3. L'art. 110 del suddetto R.D. n. 1265/34 stabilisce l'«... obbligo del concessionario di corrispondere un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (oggi IRPEF) nell'ultimo quinquennio».

Nel caso dell'impresa familiare, che qui ricorre, la disciplina fiscale prevede semplicemente la tassazione (IRPEF) dei singoli componenti l'impresa familiare per l'intera quota di reddito loro attribuita.

Orbene, è evidente che nessuna deduzione fiscale è ammessa dal reddito d'impresa per la porzione di reddito complessivamente corrisposta ai familiari, che a tutti gli effetti è considerata utile, sebbene come reddito da lavoro autonomo, in proporzione delle quote di ciascuno.

In questo senso la deduzione di una porzione di tale reddito da quello complessivo non avrebbe senso, perché, sebbene l'imprenditore sia unico, i singoli componenti sono parte della gestione e tutti (compreso lo stesso imprenditore) evidentemente ottengono quell'utile anche lavorando nell'impresa: non si tratta, cioè, di reddito da capitale, come ben evidenziato sia dall'art. 230 bis, primo comma, cod. civ., che dall'art. 5, comma 4, TUIR.

Pertanto, alla stregua di siffatta disciplina, è da escludersi la stessa possibilità di separare una componente di reddito da lavoro da quella da capitale, come operato da questa Corte nel risalente precedente relativo alla differente fattispecie dell'associazione in partecipazione, la cui disciplina sul punto è peraltro stata modificata radicalmente (escludendosi ormai, infatti, la possibilità di qualsiasi apporto di lavoro da parte di persone fisiche, nel caso in cui queste ultime siano associate in



partecipazione, per cui ogni riferimento alla distinzione anche per tale contratto fra utile e corrispettivo di lavoro non ha più ragione d'essere).

Ne deriva che l'indennità non può che essere calcolata, dovendosi parametrare al reddito imponibile dell'impresa familiare, in applicazione del criterio di cui al regio decreto già richiamato, sulla somma degli utili spettanti a ciascun componente (pertanto al coacervo degli utili dell'impresa considerata), senza alcuna deduzione riferita all'apporto del lavoro del singolo, altrimenti paradossalmente tale reddito dovrebbe essere azzerato.

Del resto, va altresì considerato che la stessa indennità contemplata dall'art. 110 del r.d. n. 1265/34 forma sicuramente oggetto di diritto proporzionale (nei rapporti interni) del singolo familiare, vantato nei riguardi dell'imprenditore o titolare dell'impresa, posto che lo stesso art. 230 bis, primo comma, cod. civ., estende agli stessi il diritto agli incrementi dell'azienda ivi compreso l'avviamento, di cui appunto l'indennità in parola è tangibile espressione.

2. Col secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in quanto l'accoglimento del primo motivo, a parere del ricorrente, dovrebbe travolgere la statuizione sulle spese.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto costituisce un non-motivo, dipendendo il capo delle spese appunto dalla sorte del motivo che fonda l'opposizione e non da un vizio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso merita dunque accoglimento con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d'appello, che provvederà anche in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Lecce, che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.



Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data
28.04.2026

Il Presidente

Franco De Stefano

